

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Giuliano Avi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Raffaella Santuari

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Telematico del Comune www.albotelematico.tn.it in data **21.12.2018** ai sensi dell'art. 183, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr.2.

Baselga di Pinè, li **21.12.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Raffaella Santuari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

| | Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Baselga di Pinè, li **21.12.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Raffaella Santuari

| | Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 183, comma 3, L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Baselga di Pinè, li

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Raffaella Santuari

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Baselga di Pinè, li _____



COMUNE DI BASELGA DI PINE'
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 48 dd. 20.12.2018

OGGETTO: Approvazione revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 art. 18 comma 3 bis 1 l.p. n 1/2005 e art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'anno duemiladiciotto addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **20.04**, nella sala delle riunioni della Residenza Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è radunato il Consiglio Comunale, in riunione pubblica, sotto la Presidenza del Presidente Giuliano Avi e nelle persone dei Signori Consiglieri:

PRESENTE		PRESENTE	
Avi Giuliano - Presidente	<u>si</u>	Viliotti Elisa	<u>si</u>
Grisenti Ugo - Sindaco	<u>si</u>	Broseghini Sergio	<u>si</u>
Grisenti Bruno	<u>si</u>	Giovannini David	<u>si</u>
Andreatta Michele	<u>no</u>	Avi Marco	<u>no</u>
Gottardi Walter	<u>si</u>	Anesi Graziella	<u>si</u>
Sighel Giuliana	<u>si</u>	Giovannini Carlo	<u>si</u>
Marisa Tiziano	<u>si</u>	Rizzi Daniele	<u>no</u>
Fedel Diego	<u>si</u>	Sighel Massimo	<u>no</u>
Giovannini Loredana	<u>no</u>		
Giovannini Mattia	<u>si</u>		

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Raffaella Santuari.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 48 dd. 20.12.2018.

OGGETTO: Approvazione revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 art. 18 comma 3 bis 1 l.p. n 1/2005 e art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni art. 18 comma 3 bis 1 l.p. n 1/2005 e art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, detenute al 31.12.2017;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Ufficio Entrate dott.ssa Tabarelli Michela, ai sensi dell'art. 185 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione, mentre non viene acquisito il parere di regolarità contabile in quanto la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm. , gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che, sempre ai sensi dell'art. 24 comma 1 l.p. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Visto il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n 4 dd 31.03.2015;

Atteso quindi che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Baselga di Pinè e che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Tenuto conto che in relazione ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 l.p. n. 27/2010 , devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 - Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Vista la propria precedente deliberazione n. 48 di data 29.09.2017, di approvazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Baselga di Pinè alla data del 31 dicembre 2016 nonché di individuazione di quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art 20 del T.U.S.P.;

Dato atto che con la deliberazione consiliare n. 48 di data 29.09.2017 si è disposto l'alienazione delle partecipazioni in "*Banca Etica Scarl*" di Padova, mediante confronto concorrenziale nelle forme dell'asta pubblica ai sensi dell'art 19 della l.p. 19.07.1990, nr. 23 e ss.mm , nonché la dismissione della partecipazione nella società "*Macello Pubblico Alta Valsugana Srl* " di Pergine Valsugana, mediante la messa in liquidazione della società entro il 31.12.2018;

Precisato che

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Entrate Associato dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace n. 67 di data 01.08.2018 si è proceduto alla vendita del pacchetto azionario di n. 28 azioni detenute dal Comune di Baselga di Pinè in *Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni*, tramite riacquisto della stessa *Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni*, al prezzo unitario di Euro 57,50, corrispondente al valore nominale delle azioni di Euro 52,50 più un sovrapprezzo di Euro 5,00 per ogni azione secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci del 18 maggio 2013;
- la società "*Macello Pubblico Alta Valsugana Srl*" ora "*Macello Pubblico Alta Valsugana Srl in liquidazione*" è in liquidazione a far data dal 28.11.2017;

Precisato che la ricognizione ordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni citate devono essere applicate sempre avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto che la revisione periodica di tutte le partecipazioni detenute è stata istruita dall'Ufficio Entrate Associato nella persona della dott ssa Michela Tabarelli, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni come risulta nell'allegato documento denominato *Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Baselga di Pinè* , Allegato A, che viene ad essere parte integrante e sostanziale della presente deliberazion e ;

Dato atto che nel documento allegato A “ *Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Baselga di Pinè*” sono state confermate le conclusioni approvate con la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla precedente propria deliberazione n. 48 di data 29.09.2017 e si è provveduto a rendicontare in merito alle procedure di razionalizzazione attuate nei confronti di “*Banca Popolare Etica Soc coop*” e “*Macello Pubblico Alta Valsugana Srl in liquidazione*”;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott Mauro Angeli di data 11.12.2018, acquisito al Protocollo Generale di data 11.12.2018 sub n 12859, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Esauritosi il dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile, ai sensi 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, la presente al fine di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti 13 favorevoli, su 13 presenti e votanti, palesemente espressi mediante alzata di mano, ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito

d e l i b e r a

1= di approvare la revisione periodica ordinaria di tutte le partecipazioni dirette ed indirette, operata ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 comma 3 bis 1 l.p. n 1/2005 e art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, possedute dal Comune di Baselga di Pinè alla data del 31 dicembre 2017, come risultante dal documento denominato “*Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Baselga di Pinè*” - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2= di dare atto, per le ragioni espresse nel documento allegato A “*Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Baselga di Pinè*” del mantenimento senza interventi delle partecipazioni dirette ed indirette detenute ad oggi dal Comune di Baselga di Pinè;

3= di trasmettere la presente deliberazione e l'Allegato A a tutte le società partecipate dal Comune;

4= di dare mandato all'Ufficio Entrate di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.;

5= di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. di data 3 maggio 2018 nr. 2 e per le motivazioni indicate in premessa.

* * *

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

C48-2018